

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 318

del 21 SET.2016

OGGETTO: Presa atto Convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, per lo svolgimento del tirocinio post Lauream Professionalizzante *per i laureati dei corsi di laurea dell'area psicologica*

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Formazione e Aggiornamento Professionale. Data di presentazione della proposta 16.9.2016

In data 21 SET.2016, nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Commissario Straordinario, Dr Sergio Arena adotta la seguente delibera.

Su proposta conforme nonché della espressa dichiarazione di regolarità, legittimità e conformità dell'atto alla normativa vigente da parte della Posizione Organizzativa del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale, Dott.ssa Adelina Carcea

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett.f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari

opportunità, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha approvato il Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede legale in Roma, via Don Carlo Gnocchi n.3, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento del tirocinio post Lauream Professionalizzante *per i laureati dei corsi di laurea dell'area psicologica*;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

PRENDERE ATTO della Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede legale in Roma, via Don Carlo Gnocchi n.3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Affari Generali per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Formazione e Aggiornamento Prof.
(Dott.ssa Adelina Carcea)



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dalla Posizione Organizzativa della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Sanitario

Dr. Agostina Talerico

Il Commissario Straordinario

Dr. Sergio Aiena

UFFICIO AFFARI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 21 SET.2016 con protocollo n. 094.

Crotone lì, 21 SET.2016

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Direttore U.O. Affari Generali

Il Direttore f.f. Ufficio

Affari Generali e Legali

Dr.ssa Anna GIORDANO

Facoltà di Psicologia

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (D.M. 270/04) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3, c.f. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il 20/07/1944.

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale in Via Mario Nicoletta, C.F.01997410798, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente" rappresentata dal Dott. Sergio Arena, nato a Isala di capo Rizzuto il 09/11/1954

Premesso che:

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;

- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "Niccolò Cusano" ha approvato, nella seduta del 12/01/2016, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;

- il Comitato Tecnico Organizzatore dell'Università "Niccolò Cusano" ha approvato, nella seduta del 25/01/2016, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;

-



- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. uno soggetto per anno o per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico post-lauream.

Art. 2

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/ Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

Psicologia generale

Psicologia clinica

Psicologia sociale

Psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Azienda/Ente.



In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dall'Azienda/Ente che si assume la responsabilità formativa e del responsabile della Struttura interessata, nel libretto personale scaricabile online.

Sarà compito dello studente consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti.

Art. 4

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso la Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Psicologia.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6



Le parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere ogni semestre/anno, nel rispetto del D.L. n. 142 del 25 marzo 1998, art. 1.

Art. 7

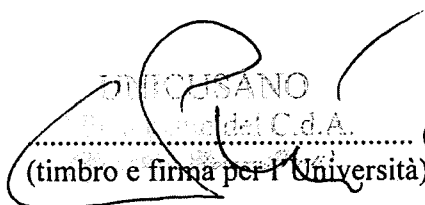
L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.


.....
(timbro e firma per l'Università) (data) 08/09/2016

.....
(timbro e firma per l'Azienda/Ente)

